



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

Tra

- **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di LATINA** con sede in Latina, Via Umberto I, n.80 codice fiscale 80004010593, partita I.V.A. 03121650638, rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Vincenzo Zottola, di seguito denominata Camera di Commercio;

e

- **ORDINE DEGLI AVVOCATI di LATINA** con sede in Latina, Palazzo di Giustizia, p.iva. 80010280594, rappresentato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avv. Giovanni Malinconico, di seguito denominato anche Ordine degli Avvocati,
- **ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI – SEZIONE di LATINA**, con sede in Latina, Via Carturan n.38, Cod.Fisc.91031730590, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Avv. Gianluca Carfagna, di seguito denominata A.I.G.A. – Sezione di Latina,

Premesso che

- a) La legge n. 580, del 1993 sul riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, all'art.2, comma 4, ha attribuito agli enti camerali la facoltà di “istituire commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori”;
- b) La Camera di Commercio ha istituito l'Ufficio di Conciliazione Unico per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori-utenti, e ne ha approvato il relativo regolamento;
- d) In questi anni la Camera di Commercio ha acquisito riconosciuta esperienza e professionalità in materia di risoluzione delle controversie in via alternativa alla giustizia ordinaria, dotandosi di un elenco di conciliatori qualificati, in possesso di una formazione specifica in materia.
- e) Il rinnovato interesse del legislatore, nel quadro di riforma del diritto societario e del processo civile in generale, nei confronti degli istituti di giustizia alternativa sviluppati dalla esperienza degli enti camerali, rende necessario estendere il più possibile l'applicazione di tali istituti al fine di offrire alla collettività un servizio innovativo e qualificato, moderno ed efficiente, in materia di controversie civili e commerciali;
- f) La conciliazione costituisce un valido strumento di risoluzione delle controversie, poiché consente di pervenire ad una rapida soluzione delle liti con garanzia di riservatezza, economicità e professionalità;
- g) Gli operatori economici della provincia si trovano frequentemente, nella loro realtà operativa, a dover affrontare controversie sia al loro interno che con i propri fornitori e i propri clienti.



- h) La risoluzione delle predette controversie si protrae per tempi che mal si conciliano con la necessità degli operatori di una rapida definizione dei rapporti contrattuali;
- i) I conseguenti costi correlati all'accesso della giustizia sono talmente elevati da scoraggiare spesso l'utilizzo dello strumento processuale ordinario ed appare opportuno che ogni parte sia informata della possibilità di attivare consensualmente una procedura di conciliazione in materie relative a diritti disponibili;
- l) E' interesse della Camera di Commercio e dell'Ordine degli Avvocati promuovere e diffondere sempre più tra i professionisti del diritto e dell'economia la conoscenza dell'istituto di conciliazione, che con le sue regole e i suoi indiscussi vantaggi risponde in maniera adeguata alle esigenze di una giustizia reale più vicina al mondo dell'economia locale;
- m) A livello nazionale è stato sottoscritto in data 26/6/2002 tra l'Unioncamere, il Consiglio Nazionale Forense e l'Associazione Italiana Giovani Avvocati un protocollo d'intesa con oggetto l'impegno comune per realizzare iniziative di diffusione dell'istituto anche mediante attività scientifiche, formative e seminariali per la formazione professionale degli avvocati quali mediatori e conciliatori.

Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate

CONVENGONO CHE

- 1) la Camera di Commercio, l'Ordine degli Avvocati e l'A.I.G.A. collaboreranno in attività di comune interesse per la formazione e l'aggiornamento degli avvocati in materia di tecniche di risoluzione delle controversie alternative alla giustizia ordinaria, riconoscendo loro una naturale propensione a svolgere dette attività e, conseguentemente, una posizione preminente tra i soggetti interessati alla materia; a titolo esemplificativo, dette attività potranno consistere in:
 - organizzazione di seminari di formazione, aggiornamento e approfondimento di tipo specialistico, con acquisizione delle discipline e delle tecniche per l'attività di conciliatore e difensore delle parti nel relativo procedimento;
 - organizzazione congiunta di corsi di formazione specialistica per assistenti delle parti;
 - collaborazione nei corsi di formazione per conciliatori finalizzati all'iscrizione dei soggetti formati nell'apposito elenco.
- 2) Le parti si impegnano a collaborare al fine di realizzare iniziative di sensibilizzazione ed utilizzo da parte delle imprese e dei consumatori dell'istituto della conciliazione, attivandosi altresì presso il



Presidente del Tribunale per invitare i Magistrati ad informare i soggetti in giudizio della facoltà di attivare detta procedura;

- 3) Con riguardo ai procedimenti di conciliazione attivati ai sensi della presente convenzione, le nomine dei conciliatori saranno effettuate solo tra i professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati debitamente format, salvo che per questioni di carattere tecnico-economico-contabile;
- 4) Per l'attuazione della presente intesa potrà essere costituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Camera di Commercio, dell'Ordine degli Avvocati e dell'A.I.G.A., con il compito di programmare e disciplinare le iniziative comuni e proporre alle parti eventuali nuovi progetti di collaborazione.
- 5) Gli aspetti organizzativi e finanziari saranno di volta in volta concordati in relazione alle singole iniziative promosse.
- 6) La Camera di Commercio, l'Ordine degli Avvocati e l'A.I.G.A. si impegnano a promuovere iniziative congiunte finalizzate alla divulgazione sul territorio locale della presente intesa e alla conoscenza dell'istituto della conciliazione;
- 7) Tutti gli impegni di spesa che deriveranno dall'applicazione della presente intesa saranno subordinati al rispetto delle norme previste dal Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio D.P.R. n.254, del 2/11/2005 e secondo gli stanziamenti di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Latina, 29/12/2006

. l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Latina

p. la Camera di Commercio I.A.A. di Latina

p. l'A.I.G.A della Provincia di Latina
